AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. 2

Comune Capofila Pagliara

Furci Siculo - Roccalumera – Mandanici -Nizza di Sicilia – Fiumedinisi - Alì Terme – Alì – Itala - Scaletta Zanclea.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE NEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AOD N.2 del DSS 26

Approvato dal Comitato dei Sindaci dell'AOD 2

con deliberazione 11 della seduta dell'1.09.2023

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto del regolamento 3
Art. 2 - Finalità.....3
Art. 3 - Beneficiari 3
ART. 4- Accesso al servizio.....4
Art. 5 - Caratteristiche del servizio.....4
Art. 5 - Durata.....6
Art. 6 - Assenze e domiciliazione del servizio.....6
Art 7 - Impegni della famiglia e penalità 6
ART. 8 - Divieti.....6
Art. 9- Ripartizioni 7
Art. 10 - Norme finali ed entrata in vigore.....8

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'erogazione del servizio di assistenza scolastica specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore degli alunni aventine diritto risiedenti nei comuni facenti parte dell'AOD n. 2.

Art. 2
Finalità

1. Il servizio, finalizzato a sopperire i deficit dell'alunno con disabilità, ha come obiettivo il raggiungimento di una piena integrazione dell'allievo nel contesto scolastico (durante lezioni, laboratori, gite, attività extracurriculari), dunque, nel rispetto dall'art. 34 della Costituzione, di garantirne il diritto allo studio agevolando la frequenza e la permanenza nell'ambito scolastico.
2. In particolare il servizio si propone di:
   - garantire e favorire l'integrazione scolastica;
   - favorire il recupero e lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile nell'ambito dell'autonomia personale, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione;
   - contenere e ridurre i processi di emarginazione facilitando l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività scolastiche;
   - favorire le relazioni sociali anche al di fuori della scuola.
   - garantire supporto e mediazione al percorso pedagogico didattico di competenza dei docenti curriculari e del docente specializzato per il sostegno;
   - all'adempimento, per gli alunni con disabilità che ne dovessero avere necessità, di attività specialistiche di utilizzo di strumenti, ausili e protesi, le cui funzioni non sono legate all'assistenza igienico-personale diversamente di competenza del primo segmento di assistenza base; - all'utilizzo della lingua dei segni, ripetizione labiale, presa appunti e altre metodologie; braille; c.a.a. (comunicazione aumentativa alternativa) in base alla disabilità di interesse; - al raggiungimento di autonomie e di livelli di socializzazione a beneficio delle disabilità intellettive e/o relazionali (ritardi mentali, autismo, etc...).

Art. 3
Beneficiari

I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità, residenti nei Comuni di questa AOD, in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'art 3, comma 3, della L 104/92,

frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado, dal cui PEI si evinca la necessità di assistenza per l'autonomia e la comunicazione evincibile da PEI.

ART. 4
Accesso al servizio

1. L'ammissione al servizio a beneficio degli studenti sarà disposto previa richiesta da parte degli Uffici di Servizio Sociale dei singoli Comuni dell'AOD n. 2 corredata dal PEI, ovvero, dalla Diagnosi Funzionale, da cui si evinca l'indispensabilità e la tipologia di intervento (LIS, ripetizione labiale, presa appunti; Braille; C.A.A. o altro) e copia del PEI (Piano Educativo Individualizzato)
2. La documentazione dovrà essere presentata entro il 30 Giugno anche per quegli studenti che abbiano usufruito del servizio nell'anno scolastico precedente.
3. Il servizio verrà erogato mediante voucher nominativi e non trasferibili, spendibili presso Enti ed Organismi accreditati con il Comune Capofila per il servizio di assistenza domiciliare.

Art. 5
Caratteristiche del servizio

1. Il servizio concerne tutti gli interventi volti a costruire il benessere degli alunni disabili e ad aumentare il loro livello di autonomia e di integrazione.
2. Il servizio risponde a bisogni di autonomia e di comunicazione dell'alunno con disabilità attraverso attività di assistenza specialistica, erogata per mezzo di figure professionali, aventi la qualifica di ASACOM, meglio definite nella scheda progettuale di riferimento.

3. Gli interventi del servizio si effettueranno:

- in classe, per ciò che attiene al supporto di tipo pratico-funzionale all'allievo affinchè quest'ultimo possa seguire l'attività svolta dall'insegnante di classe. In questo contesto l'ASACOM effettua:
    - collaborazione con gli insegnanti per la realizzazione del programma didattico - educativo;
    - interventi di sostegno e potenziamento delle autonomie personali e nella gestione delle attività quotidiane;
    - interventi per favorire l'integrazione sociale, lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di comunicazione.
- durante lo svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di esplorazione dell'ambiente e di gite d'istruzione, secondo modalità da concordare, purché

organizzate in base alla programmazione dei competenti organi collegiali e alla presenza dell'insegnante per il sostegno;

- a domicilio nel caso di peculiari condizioni cliniche dell'allievo o di specifici progetti che prevedano una integrazione tra il momento scolastico e quello familiare, secondo modalità da concordare.

4. Nel complesso il servizio prevede:

- Attività a carattere riabilitativo capaci di sostenere e sollecitare la graduale conquista delle autonomie personali e sociali, nonché utili a rafforzare progressivamente le capacità possedute;
- lo sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale;
- la collaborazione con le insegnanti nelle attività e nelle situazioni che richiedono un supporto funzionale e socio-relazionale;
- di facilitare la comunicazione, operando, su indicazione precisa degli insegnanti, anche sul piano didattico;
- la promozione e attuazione di iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale e l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
- l'affiancamento e supporto educativo nello svolgimento di attività integrative extra scolastiche a carattere didattico, ludico, ricreativo e sportivo.

5. L'attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è funzionalmente distinta e non sostitutiva dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola
6. Non rientrano nei compiti dell'*ASACOM*:

- l'assistenza meramente materiale;
- la cura e l'igiene personale;
- l'accompagnamento per la fruizione dei servizi igienici;
- la funzione docente.

Art. 5
Durata

1. Il servizio dovrà essere reso a partire dal primo giorno di apertura delle scuole sino al termine delle attività didattiche, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili in bilancio.
2. Gli operatori addetti all'assistenza degli studenti che dovranno affrontare gli esami di licenza media dovranno essere mantenuti/richiamati in servizio per i giorni di svolgimento delle prove scritte e orali per tutte le ore necessarie, qualora sussista la copertura finanziaria per il servizio.

3. Gli orari di svolgimento e la loro durata verranno concordati in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Art. 6
Assenze e domiciliazione del servizio

1. In caso di assenza dell'alunno il Dirigente Scolastico non può utilizzare l'assistente educativo per funzioni didattiche, non proprie della professione, o estensive delle proprie funzioni a favore di altri alunni non aventi titolo al servizio, in quanto l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è un'assistenza specialistica ad personam.
2. Se l'allievo beneficiario del servizio fosse assente e se la sua assenza non fosse stata preavvisata, all'assistente verrà riconosciuta la prima ora di servizio del giorno. Le ore assegnate e non svolte per motivi di assenza dell'alunno disabile non sono cumulabili (esempio: se il minore si assenta in un dato giorno e quel giorno l'operatore avrebbe dovuto svolgere n. 3 ore di attività lavorativa, segnerà nel suo foglio presenza solo la prima ora, le rimanenti tre ore non possono essere recuperate).
3. Le assenze prolungate e ripetute, per malattia o motivi sanitari connessi all'handicap dell'alunno, possono determinare o la sospensione del servizio o la necessità temporanea di domiciliazione della prestazione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Entrambe le possibilità vanno disposte dall'ufficio preposto dell'AOD che, previa comunicazione del Dirigente Scolastico e/o dell'Ufficio di servizio sociale del comune di residenza dell'allievo, valuterà le situazioni anche in collaborazione con la famiglia dell'alunno.

Art 7
Impegni della famiglia e penalità

La famiglia è tenuta a rispettare l'orario scolastico e ad informare la segreteria della scuola e l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza delle eventuali assenze.

ART. 8
Divieti

All'ASACOM è vietato:

- introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al servizio;
- svolgere le proprie prestazioni nei confronti di altri alunni che non sono ammessi al servizio e nelle modalità del presente, anche se sollecitati dai dirigenti, dagli insegnanti, ecc....

- svolgere le proprie prestazioni e funzioni a domicilio dell'alunno, se non nel caso e nelle modalità previste all'art. 6 del presente regolamento;
- di trasportare l'alunno disabile con mezzo proprio anche se autorizzato e/o richiesto dalla famiglia, dal dirigente, dagli insegnanti ecc...;

Art. 9
Ripartizioni

La ripartizione del numero dei voucher per ciascun Comune avverrà proporzionalmente al numero di ore assegnate ad ogni alunno nel PEI, con priorità per gli alunni con disabilità in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'art 3, comma 3, della L 104/92, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado, dal cui PEI si evinca la necessità di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

Le istanze da parte dei Comuni dovranno pervenire agli Uffici preposti di questa AOD 2 entro e non oltre il I giorno di settembre.

Nell'eventualità in cui uno o più Comuni dell'AOD 2 non attivassero il servizio corrispondente o in caso di mancanza di utenza, i voucher non utilizzati saranno ridistribuiti ai Comuni che hanno attivato il servizio secondo il criterio di ripartizione adottato.

Art. 10
Norme finali ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.